

COMUNE DI SAUZE D'OULX  
(Provincia di Torino)

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DI  
PROVVIDENZE E  
CONTRIBUTI –  
AMMISSIBILITA' SPESE DI  
RAPPRESENTANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.12. 2005

## Articolo 1 - Premessa

1. Il Comune di Sauze d'Oulx può concedere, in attuazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, e dell'art. 65, commi 1 e 5 del proprio Statuto, ai destinatari individuati in tali norme, le seguenti provvidenze:
  - a) Contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari per la realizzazione di opere, attività ed iniziative di interesse generale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, sportivo, culturale, assistenziale, nonché in tutti gli altri settori di competenza, ivi compresa la promozione della propria immagine (particolari contributi possono poi essere erogati ai cittadini residenti, di età scolare frequentanti la scuola dell'obbligo, per la pratica dell'attività sportiva e/o per finalità culturali; tali contributi saranno regolamentati da specifici atti deliberativi annuali di concessione);
  - b) L'uso di beni di proprietà comunale, mobili ed immobili, per iniziative di pubblico interesse;
  - c) L'attività gratuita del personale dipendente in iniziative di pubblico interesse.
2. Non è consentita, in quanto non legittima, l'erogazione di donazioni, cioè di liberalità destinate ad avvantaggiare esclusivamente uno o più soggetti e non anche la generalità della popolazione.
3. Non è altresì consentita, in quanto non legittima, l'erogazione di contributi a raggruppamenti occasionali di persone fisiche (che dovranno invece essere costituite in associazioni ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile).
4. Non è infine consentita, in quanto non legittima, l'erogazione di un contributo, a titolo di liberalità, ad una associazione regolarmente costituita, ove non sia stato presentato un regolare programma ed ove, a rendiconto, non siano state esibite idonee pezze; si potrà prescindere dalla presentazione delle pezze giustificative unicamente nei casi di cui al successivo punto 7), oppure nel caso in cui il destinatario del contributo sia un'Associazione che, per norme statutarie, disponga del Collegio Sindacale, che attesti la regolarità contabile dell'attività.
5. In relazione ai principi di equità e buon andamento dell'azione amministrativa, a sintetizzare l'aspetto funzionale e l'oggettivizzazione dell'attività, l'erogazione di vantaggi economici dovrà sempre tenere conto di tutti gli interessi coinvolti. A tal fine, la concessione dei benefici di cui al presente articolo, è subordinata alla pubblicazione di un "bando", destinato a far conoscere ai soggetti interessati l'intenzione di concedere i benefici in discorso, con le eccezioni di cui ai successivi commi 7) e 8).
6. Per concessione di contributi si intende il concorso finanziario del Comune, alla realizzazione di particolari opere, iniziative, manifestazioni, aventi scopi culturali, di promozione sportiva e turistica, religiosi, nonché nei settori economico, produttivo, commerciale, nonché in tutti gli altri settori di competenza, ivi compresa la promozione della propria immagine; trattasi di una corresponsione finanziaria a fondo perduto, che deve obbligatoriamente coprire solo una parte dei mezzi finanziari occorrenti per una certa attività (è obbligatoria la presentazione di idonea rendicontazione o l'attestazione del Collegio Sindacale); a titolo di esempio: i contributi alle Associazioni Locali per l'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, turistiche, ecc...
7. Per concessione di sovvenzioni si intende l'aiuto finanziario del Comune, a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, di studio; tale aiuto può finanziare a fondo perduto, totalmente o parzialmente le suddette attività (non è prevista la presentazione di idonea

rendicontazione); a titolo di esempio: le attività di lotta alla tossicodipendenza, le attività di studio e ricerca per la cura di malattie, l'A.V.I.S..

8. Per *concessione di sussidi ed ausili finanziari* si intende l'erogazione di adeguati interventi economici nei settori sociali ed assistenziali, tendenti a concorrere a rimuovere cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, come previsto dall'art. 38 della Costituzione, in particolare:
  - per *sussidio* si intende un intervento continuativo atto a superare lo stato di indigenza di una famiglia o di una persona, non rientrante fra le competenze trasferite al Con.I.S.A. di Susa; in tale caso necessita una relazione dell'Assistente sociale.
  - per *ausilio finanziario* si intende un intervento "una tantum" atto a superare un occasionale stato di difficoltà di una famiglia o di una persona, dovuto a cause straordinarie; in tale caso necessita, ove occorra, una relazione dell'Assistente sociale. Le suddette fattispecie sono normate da uno specifico regolamento comunale.
5. L'uso di beni di proprietà comunale (mobili ed immobili) rappresenta una "attribuzione di vantaggi economici", nel caso di iniziative di interesse pubblico; sono da ricomprendere in questa voce i "patrocini" senza concessione di denaro o la distribuzione gratuita di beni e materiali promozionali o la fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.
6. Esulano dal presente regolamento le iniziative dell'Amministrazione comunale che ritenga di avvalersi di Associazioni Locali, Enti ed Organismi, operanti sul territorio, per lo svolgimento di particolari attività, manifestazioni di interesse pubblico, ecc...; in tale caso verrà riconosciuto agli Enti suddetti il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate.

## Articolo 2 - Tipologia degli interventi

1. Gli interventi, iniziative ed attività svolte dai soggetti fruitori di concorso economico del Comune di Sauze d'Oulx, devono essere finalizzati al soddisfacimento di un pubblico interesse, proprio della comunità amministrata e, come tali, conciliabili con le esigenze sociali e morali della collettività locale, cui l'azione amministrativa deve sempre essere rivolta. La decisione del Comune deve dipendere dall'esercizio di un potere discrezionale e mai da una arbitraria scelta politica.
2. Rientrano negli interventi di cui al comma 1, a titolo esemplificativo:
  - a) iniziative rivolte a cittadini in particolari condizioni di disagio e/o bisogno;
  - b) iniziative che favoriscono il coinvolgimento della cittadinanza o comunque di ampia fruibilità;
  - c) interventi comunque riferibili all'ambito di interesse del Comune o dallo stesso promossi;
  - d) interventi promossi da soggetti privati che rivestano anche un ruolo di pubblico interesse;
  - e) iniziative da realizzarsi in località diverse dal territorio, purché le stesse riguardino settori e ambiti di intervento di interesse comune.
3. Le attività oggetto di contributo non devono sovrapporsi ad interventi messi in atto dallo Stato o da altri Enti Pubblici in materie espressamente riservate ad essi e non devono costituire elusione alla normativa in atto relativa ai servizi, presentando come contributi, spese che, di fatto, rappresentano acquisizione di beni e servizi da parte di soggetti imprenditori.  
Gli eventuali contributi finalizzati all'acquisto di beni o realizzazione di opere, da parte di soggetti destinatari dei contributi, dovranno essere concessi esclusivamente previa stipula di una specifica convenzione approvata dalla Giunta comunale.
4. Per le Associazioni, Enti ed Organizzazioni contemplate all'art. 65 dello Statuto, la contribuzione a sostegno di attività istituzionali è condizionata dall'operatività dei medesimi sul territorio comunale, dalla verifica della congruità del numero di soci e della consistenza organizzativa, in base ad atti e

documenti e dal fatto che tali Associazioni, Enti ed Organismi siano dotate di un bilancio preventivo annuale e di un rendiconto annuale. Per tali organismi si dovrà ricorrere a forme convenzionali, qualora essi svolgano attività di primario interesse per la cittadinanza, per una durata pluriennale.

5. Sono ammessi di diritto, a domanda, a sovvenzione le Associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale nell'ambito della protezione civile, della tutela della salute, con personale contribuito di donazione del sangue e di organi. In tale fattispecie non è prevista la presentazione di idonea rendicontazione.
6. Possono altresì essere concessi sovvenzioni, per autonoma decisione del Comune, nel caso di catastrofi avvenute sul territorio nazionale (in tale caso si prescinde dalla presentazione di idonea istanza e rendicontazione).
7. L'Amministrazione comunale potrà altresì, per una sua autonoma determinazione, stabilire di stipulare con il destinatario del contributo una convenzione, anche per attività di durata breve, qualora la forma convenzionale sia preferibile.

### **Articolo 3 - Presentazione delle domande**

1. Le richieste di contributi e sovvenzioni, sottoscritte dal richiedente o, se esistente, dal legale rappresentante, devono essere indirizzate al Sindaco e riportare le seguenti indicazioni:
  - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione degli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza nei confronti di terzi, ad eccezione del caso in cui l'Ente sia già in possesso di tali dati;
  - b) la dettagliata descrizione dell'iniziativa o del programma per i quali si chiede il sostegno economico dell'Amministrazione;
  - c) piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
  - d) l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e l'individuazione di motivi per i quali può essere ritenuto tale;
  - e) le modalità di erogazione del contributo con le coordinate bancarie o i dati relativi alla persona incaricata all'incasso;
  - f) L'indicazione delle eventuali esperienze realizzate in precedenza;
  - g) La dichiarazione della imprenditorialità o meno del richiedente;
  - h) Le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni, destinatarie dei contributi, dovranno altresì allegare il bilancio societario dell'anno interessato dall'iniziativa, nonché il rendiconto dell'anno precedente;
  - i) Dovranno altresì essere depositati agli atti del Comune l'atto costitutivo e lo Statuto.
2. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 241/90 il Comune di Sauze d'Oulx, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, potrà chiedere ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

### **Articolo 4 - Accoglimento delle domande**

1. I contributi e le sovvenzioni vengono assegnati di norma con determinazione del Responsabile dell'Area, se l'iniziativa è stata dettagliatamente predeterminata in sede di P.E.G., come da successivo comma 2); in caso contrario dalla Giunta comunale o dall'Assessore comunale con

specifica direttiva scritta, secondo le disposizioni e con le limitazioni attuative previste in sede di P.E.G.

2. Si procede ai sensi del comma precedente, 1° capoverso, in tutti i casi in cui la Giunta stessa, in sede di P.E.G., abbia approvato criteri e modalità per la individuazione dei soggetti e la determinazione dell'entità economica del beneficio, in relazione alle disponibilità di bilancio, alle caratteristiche ed alla rilevanza sociale delle iniziative proposte.
3. I contributi si intendono concessi "una tantum" e, come tali, devono essere finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi di natura straordinaria o comunque definita ed individuata nel tempo.
4. Eventuali contribuzioni di carattere ordinario e ricorrenti di durata pluriennale, rivolte ad organismi di cui all'art. 2, comma 4, dovranno essere disciplinate da una convenzione che regoli i rapporti tra le parti.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Giunta definisce insieme al Piano esecutivo di gestione o con atti successivi, i programmi per la concessione di provvidenze e la relativa consistenza economica ed unitamente ad essi i criteri generali per la loro concessione, con le modalità di cui all'art. 1, comma 5 del presente regolamento.
6. La Giunta in sede di P.E.G. può riservare una quota non prevalente di risorse per interventi e contribuzioni non esattamente programmabili o prevedibili e la cui rilevanza richieda valutazioni di ordine politico-amministrativo, per la cui corresponsione essa assumerà di volta in volta specifiche determinazioni programmatiche.

#### **Articolo 5 - Liquidazione**

1. Per singole, specifiche iniziative e manifestazioni la liquidazione dei contributi avviene con atto del Responsabile dell'Area ad iniziativa effettuata e previa presentazione di idonea rendicontazione sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante del soggetto richiedente. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della specifica iniziativa, dovrà illustrare i risultati ottenuti in termini di efficacia dell'intervento nonché dovrà essere corredato dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese sostenute (documentazione valida anche dal punto di vista fiscale) o dalla attestazione del Collegio Sindacale.
2. Per le attività durevoli nel tempo, oggetto di convenzione, la liquidazione dei contributi di cui all'art. 2 comma 4, ad Associazioni, Enti, Organizzazioni contemplati dall'art. 65 dello Statuto comunale avviene su presentazione di rendiconto contabile dell'attività svolta dal soggetto richiedente, nonché con dimostrazione dei risultati raggiunti in termini di efficacia, a cui devono essere allegati i bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio dell'Associazione, dell'Ente, vidimati dal Collegio dei Revisori del Conto o corredati da regolari documenti giustificativi.
3. La liquidazione di contributi a favore di investimenti o di opere dovrà avvenire, con le modalità di cui al comma 2, su presentazione di stati di avanzamento lavori (per gli acconti) e su presentazione di certificato di regolare esecuzione (per il saldo). In caso di acquisti immobiliari dovranno essere presentati gli atti di compromesso (per gli acconti) e di acquisto (per il saldo).
4. Per l'acquisto di beni mobili, anche registrati, i contributi sono liquidati su presentazione di fatture regolarmente quietanzate dai fornitori.

5. In caso di corresponsione di acconti di ammontare superiore a € 1.033,00 si dovrà acquisire idonea garanzia per il recupero di pagamenti effettuati in caso di mancata o parziale realizzazione (fideiussione bancaria od assicurativa).
6. Il contributo liquidato, in sede di consuntivo dell'iniziativa, non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra le spese effettuate e le entrate risultanti dalla documentazione presentata.

#### **Articolo 6 - Concessione in uso temporaneo di beni immobili**

1. Il Comune di Sauze d'Oulx può concedere l'uso temporaneo di beni immobili di sua proprietà qualora:
  - a) i beni stessi siano richiesti per lo svolgimento di attività od iniziative di pubblico interesse che rientrino nelle finalità dell'Amministrazione e non rivestano fini di lucro;
  - b) gli immobili richiesti siano effettivamente disponibili, subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione comunale.
2. Le domande di concessione, sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante, sono indirizzate al Sindaco e devono recare ogni utile elemento per definire oggetto, soggetto e le modalità d'uso
3. L'uso dei beni immobili è concesso:
  - a) dal Responsabile dell'Area competente quando la richiesta riguardi periodi sino a 3 giorni;
  - b) dalla Giunta o dall'Assessore specificatamente delegato negli altri casi, determinando contestualmente l'obbligo o meno del rimborso spese, in considerazione della rilevanza e dell'interesse pubblico dell'attività svolta.
4. Il Comune di Sauze d'Oulx può subordinare la concessione alla stipula di apposita convenzione che stabilisca obblighi del concedente e del concessionario, durata e limiti d'uso anche in relazione a possibili terzi fruitori. La stipula della convenzione è obbligatoria per le concessioni a tempo indeterminato. Può essere richiesta la costituzione di idonea cauzione.
5. Il concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni subiti dall'immobile nel periodo di utilizzo ed imputabili ad azioni, omissioni o negligenze del concessionario medesimo.
6. Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari per lo svolgimento delle attività previste nell'immobile concesso.
7. Al concessionario fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per danni subiti da persone e cose nel corso delle attività svolte nell'immobile concesso.

#### **Articolo 7 - Concessione in uso temporaneo di beni mobili – attività del personale**

1. Il Comune di Sauze d'Oulx, può concedere l'uso temporaneo di beni mobili di sua proprietà o l'attività gratuita del proprio personale qualora i beni o il personale medesimi siano richiesti per lo svolgimento di attività od iniziative di pubblico interesse che rientrino nelle finalità dell'Amministrazione e non rivestano fini di lucro.

2. Le domande di concessione, sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante, sono indirizzate al Sindaco e devono recare ogni utile elemento per definire oggetto, soggetto e modalità della richiesta.
3. L'uso dei beni mobili e l'attività del personale sono concessi:
  - a) dal Responsabile dell'Area competente quando la richiesta riguardi un uso a tempo determinato e sia ricompresa negli indirizzi da attuare in base al P.E.G.;
  - b) dalla Giunta quando la richiesta riguardi un uso a tempo indeterminato o rappresenti una fattispecie non contemplata nella programmazione d'uso delle risorse assegnate.
4. Il concessionario è tenuto a risarcire i danni eventualmente subiti dai beni durante il periodo della concessione e a rifonderne il valore in caso di distruzione o dispersione.
5. Al concessionario fanno carico tutte le responsabilità civili e penali per danni subiti da persone e cose nel corso delle attività svolte utilizzando i beni concessi.

### **Articolo 8 – Spese di rappresentanza**

1. Il Comune di Sauze d'Oulx può affrontare spese di rappresentanza nonché le medesime rispondano ai seguenti requisiti:
  - riguardino le finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito di relazioni ordinarie o straordinarie con altri soggetti pubblici o privati;
  - siano espressamente e specificatamente previste in apposito stanziamento di bilancio;
  - siano finalizzate ad accrescere il ruolo, il decoro, il prestigio e l'immagine dell'Ente verso l'esterno;
  - i destinatari delle spese ricoprano una posizione altamente rappresentativa e tale da giustificare la necessità e l'opportunità che l'Ente abbia con essi una particolare relazione;
  - la concessione sia adeguatamente motivata e documentata per consentire un appropriato controllo e rispondere a criteri di ragionevolezza, cioè di rapporto equo fra la spesa erogata ed il ritorno d'immagine;
2. La valutazione di merito sulle spese di cui al comma precedente è effettuata dal Sindaco, che emana specifico ordine di servizio scritto, fermo restando che il Responsabile di Area può far presente che la spesa contrasta con il Regolamento. Qualora l'ordine venga ribadito, si procede senza responsabilità del funzionario.
3. Le spese di rappresentanza potranno essere gestite secondo le procedure previste nel Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia.